

Note metodologiche per l'organizzazione del lavoro dei Gruppi dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle Persone con Disabilità

1. La prospettiva: l'Osservatorio come momento di integrazione informativa e programmatica sul tema della disabilità


I compiti dell'osservatorio così come formulati dall'art.41 bis della legge N. 26/09 presentano sia una valenza conoscitiva che una valenza programmatica. Da un lato si chiede infatti di raccogliere informazioni sulla condizione delle persone con disabilità alla luce delle indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite, dall'altro di indicare le principali direttrici che una politica pubblica di promozione dei diritti delle persone con disabilità deve perseguire prioritariamente.

La complessità dei compiti assegnati suggerisce che la strategia fondamentale che l'Osservatorio debba perseguire è quella di creare sinergie e ***orientare con maggiore incisività gli sforzi in atto e le azioni di diverse istituzioni*** che a vario titolo hanno in carico la raccolta e la gestione dell'informazione statistica sulla condizione delle persone con disabilità, l'elaborazione di documenti e orientamenti programmatici e l'attuazione delle politiche. Si tratta di una strategia di fondamentale valore e di grande pregnanza poiché è chiaro ormai da decenni che il tema della disabilità attraversa una pluralità di ambiti della vita sociale e politica, interessa tutte le diverse istituzioni pubbliche e della società civile, e forse fino ad ora nel paese e nella nostra Regione è mancato un luogo e una forma di coordinamento in grado di dare maggiore integrazione e visibilità alla materia. In questo senso l'Osservatorio ha di fronte un compito complesso ma al tempo stesso un'opportunità unica per far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità e nel contempo dare un contributo al miglioramento della coerenza ed efficacia delle politiche.

2. Opzione metodologica per il lavoro dell'Osservatorio

Nella prospettiva sopra delineata si ritiene opportuno che l'attività dell'Osservatorio si organizzi attraverso gruppi di lavoro che tengano uniti i tre cardini di riferimento: informazione statistica sulla condizione delle persone con disabilità, informazione sull'attuazione delle politiche, sintesi programmatica. Queste tre componenti infatti, declinate sequenzialmente definiscono anche un ciclo razionale di riferimento per l'organizzazione complessiva del lavoro e per rendere trasparente l'attività di coordinamento e integrazione che l'osservatorio è chiamato svolgere (cfr. figura 1):

Figura 1: Ciclo di lavoro dell'Osservatorio



Le tre fasi di lavoro necessitano di un chiarimento specifico alla luce delle indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite, e in particolare dello specifico problema della valutazione della “diseguaglianza” tra cittadini con e senza disabilità, della situazione specifica dell’informazione statistica, e dello stato di avanzamento del lavoro di revisione e sviluppo delle politiche. I prossimi paragrafi affrontano queste tematiche per poi indicare una traccia operativa più specifica.

3. L’informazione al servizio del monitoraggio: il problema della definizione di persona con disabilità e il linguaggio per rappresentarla

La letteratura disponibile sul monitoraggio, derivante dal lavoro teorico e da esperienze applicative, è già consistente e quindi costituirà indispensabile approfondimento per i membri dell’Osservatorio nello svolgimento del loro compito. Indichiamo qui in sintesi alcune proposte operative e problemi aperti rispetto ai quali va raggiunto un punto di accordo per il buon svolgimento del lavoro. In termini generali la prima osservazione riguarda il fatto fondamentale che pressoché nessuna Nazione incorpora nella propria legislazione e nei propri modelli operativi la definizione di persona con disabilità indicata all’art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite. In questo senso il lavoro di monitoraggio di fatto è la prima importante occasione di **“ripensare il target” dell’intero sistema sulla disabilità e del sistema di welfare socio-sanitario**, ovvero l’obiettivo delle politiche pubbliche nel loro insieme¹, partendo dal superamento del

¹ ANED, Monitoring the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Europe:

welfare risarcitorio richiamato nel Libro Bianco. In particolare è importante sottolineare che la definizione indica chiaramente una visione della disabilità come “interazione” tra persona e ambiente che supera il modello medico e paternalistico e il suo effetto culturale diffuso, ovvero la determinazione di quale vita vale la pena essere vissuta con insite derive eugenetiche: ne risulta la multidimensionalità della condizione di disabilità e il fatto fondamentale che la comprensione della condizione di disabilità incorpora l’ambiente. Questa complessità rispecchia la ricchezza di sfaccettature della condizione di disabilità nella sue dimensioni antropologiche, culturali, sociali e politiche: la sua ricomposizione impone di adottare un “linguaggio” in grado di rappresentare la complessità in modo coerente e sistematico.

L’unico modello concettuale e la terminologia internazionalmente riconosciuta, di descrizione della condizione di disabilità e più in generale del funzionamento umano, è la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute”² che deve diventare anche il riferimento per il lavoro dell’Osservatorio. La disabilità e il funzionamento si intrecciano e li definiscono nella duplice dimensione dell’esistenza umana di “essere corpo” e “avere un corpo” che nell’approccio concettuale della Classificazione Internazionale del Funzionamento Salute e Disabilità (ICF)³ sono inquadrati attraverso le categorie di funzione corporea, struttura corporea da un lato e di attività e partecipazione dall’altro. Il funzionamento si può cogliere solo in un contesto. L’ICF coerentemente con questa visione introduce una specifica componente di fattori ambientali che possono descrivere l’ambiente rispetto al quale il funzionamento è valutato.

Se i diritti delle persone con disabilità costituiscono il fondamento essenziale di un sistema di valutazione, ICF funge da linguaggio, e da integratore semantico.

Diversi lavori di ricerca e progetti tra cui uno specifico finanziato dal Ministero della Salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Messa a punto di modelli di valutazione della disabilità basati sul modello biopsicosociale e la struttura descrittiva dell’ICF”⁴, hanno consentito di verificare che i contenuti semantici espressi dalla “Convenzione delle Nazioni Unite

Principles for the Identification and Use of Indicators, Human European Consultancy and University of Leeds, 2009

² Bickenbach JE, Chatterji S, Badley EM, Ustün TB. Models of disablement, universalism and the international classification of impairments, disabilities and handicaps. Soc Sci Med. 1999 May;48(9):1173-87.

Chatterji S, Ustun B, Bickenbach JE. What is disability after all?, Disabil Rehabil. 1999 Aug;21(8):396-8.

³ World Health Organization, International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, Geneva, 2001.

Organizzazione Mondiale della Sanità, Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute, Trento, Edizioni Erickson, 2001.

⁴ Centro collaboratore dell’OMS per la famiglia della Classificazioni Internazionali, Messa a punto di modelli di valutazione della disabilità basati sul modello biopsicosociale e la struttura descrittiva dell’ICF, Report finale n. 2 allegato 1, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Giugno 2010.

per i diritti delle persone con disabilità”, siano rappresentabili attraverso il linguaggio di ICF. Il lavoro è stato svolto raggruppando la lista dei diritti affiancando i relativi riferimenti ICF.

La Convenzione parla agli Stati e richiama aspetti dell’organizzazione dei servizi pubblici e dell’azione pubblica che sono indispensabili per la garanzia dei diritti delle persone con disabilità. Va detto che quindi in prima istanza l’articolato della convenzione descrive aspetti del contesto di vita delle persone con disabilità. Tuttavia nel richiamare questi aspetti sono anche indirettamente evocate le principali aree di attività e partecipazione della persona che costituiscono quindi le dimensioni della vita che sono ritenute espressione tipica di ogni essere umano.

A titolo esemplificativo riportiamo in tabella 1 la corrispondenza relativa al tema della mobilità:

Tabella 1 Comparazione tra la semantica della Convenzione delle Nazioni Unite, la normativa nazionale e l'ICF

<p><i>Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità</i></p> <p>Articolo 20</p> <p>Mobilità personale</p>	<p>Normativa nazionale</p> <p><i>Legge 104/92</i></p> <p><i>Dpr 503/96</i></p> <p><i>Legge 13/89</i></p> <p><i>CdS nelle varie modifiche</i></p> <p><i>Dm 332/99</i></p>	<p>Componenti ICF richiamate direttamente</p> <p>Fattori ambientali</p>	<p>Componenti ICF richiamate indirettamente</p> <p>A&P</p>
<p>Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:</p> <p>(α) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;</p> <p>(β) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;</p> <p>(γ) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;</p> <p>(δ) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e</p>	<p>Legge 104/92</p> <p>Art 24</p> <p>Art 26</p> <p>Art 27</p> <p>Art 28</p> <p>Dpr 503/96 per intero</p> <p>Legge 13/89 per intero</p> <p>Cds</p> <p>artt su patenti speciali e veicoli adatti a transitare su strada</p> <p>Legge 104/92 art 7 comma</p>	<p>e510 Servizi, sistemi e politiche per la produzione di beni di consumo</p> <p>e515 Servizi, sistemi e politiche per l'architettura e la costruzione</p> <p>e520 Servizi, sistemi e politiche per la pianificazione dello spazio aperto</p> <p>e530 Servizi, sistemi e politiche di pubblica utilità</p> <p>e540 Servizi, sistemi e politiche di trasporto</p> <p>e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale</p> <p>e120 Prodotti e tecnologia per la mobilità e il trasporto in ambienti interni e esterni</p> <p>e140 Prodotti e tecnologia per la cultura, la ricreazione e lo sport</p> <p>e150 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per il pubblico utilizzo</p> <p>e155 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per utilizzo privato</p>	<p>CAPITOLO 4: MOBILITA'</p> <p>d410-d429 Cambiare e mantenere una posizione corporea</p> <p>d450-d469 Camminare e spostarsi d470-d489 Muoversi usando un mezzo di trasporto</p>

<p>accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.</p>	<p>1 punto b Dm 332/99 per intero Legge 104/92 Art 7 comma 2 Sul punto c) – necessario valutare definizione profili professionali e loro formazione Sul punto d) valutare politiche italiane ed europee di incentivi alle imprese</p>	<p>e160 Prodotti e tecnologia per lo sviluppo del territorio e3 Relazioni e sostegno sociale e4 Atteggiamenti</p>	
--	---	--	--

4. Gli indicatori per il monitoraggio della condizione delle persone e la valutazione di impatto delle politiche

Sebbene come indicato nei paragrafi precedenti sia possibile fin da oggi classificare le fonti statistiche esistenti in linguaggio ICF e da ICF ricollegarle ai contenuti della convenzione, è evidente che l'impegno al monitoraggio implica la capacità di fare sintesi di quegli indicatori che sono in grado di dare idea dell'effettiva condizione di "eguaglianza" di partecipazione delle persone con disabilità e della sua evoluzione nel tempo così come suggerito dall'art. 1 e come indicato dagli impegni per gli Stati proposti all'art. 4 della Convenzione ONU. Possiamo dire fin d'ora che nel nostro paese e nella nostra regione non abbiamo una carenza assoluta di dati, anzi talvolta siamo di fronte a un "eccesso" di dati statistici talvolta difficili da interpretare, comparare e utilizzare come indirizzo per le politiche. Le questioni centrali riguardano quindi la capacità del dato di cogliere il target di popolazione indicato dalla Convenzione (persone con disabilità) e soprattutto di cogliere la diseguaglianza comparativa con il resto della popolazione.

La questione centrale dal punto di vista operativo è che cosa si debba intendere per eguaglianza di partecipazione. Il tema è di straordinaria complessità e quindi richiede un approccio empirico e una scelta di partenza. Nel dibattito internazionale e nella visione fatta propria dalle Nazioni Unite anche in altri ambiti di monitoraggio dei diritti e del benessere delle popolazioni è stata dirimente la domanda "eguaglianza di che cosa?" che nei termini della Convenzione diventa più propriamente cosa si intende per "eguaglianza nella partecipazione?". In sintonia con la teoria delle "capacità" sviluppata da Amartya Sen⁵ in estrema sintesi si può indicare che l'esplorazione della diseguaglianza debba comprendere:

- a) ***i funzionamenti***, ovvero la distanza, differenze gap, nell'acquisizione di specifici funzionamenti (leggi mete, acquisizioni, attività) tra popolazione con disabilità e popolazione generale; *possiamo definire questi come indicatori di esito/risultato*;
- b) ***le modalità di acquisizione dei funzionamenti***, ovvero i processi i modi attraverso cui le persone con disabilità possono acquisire i funzionamenti (così ad esempio acquisire un titolo di studio attraverso percorsi formativi differenziati o speciali è diverso che acquisirlo attraverso l'inclusione nel sistema scolastico di tutti), *possiamo definire questi come indicatori di processo*;
- c) ***il livello di libertà/capacità di acquisire determinati funzionamenti***, ovvero quanta possibilità di scelta, autodeterminazione, controllo della propria vita è riconosciuta alle persone con disabilità; *possiamo definire questi come indicatori di indipendenza*

Un sistema di monitoraggio completo dovrebbe poter declinare tutti e tre questi tipi di indicatori. Il fatto che oggi non tutti siano possibili da calcolare non deve far perdere di vista la necessità di progettarne nel medio periodo un sistema in grado di dare indicazioni adeguate sui diversi fronti.

⁵ Sen A, Cos'è l'eguaglianza, Bologna, Il Mulino, 1992

5. Il report di eventi: monitorare le storie di discriminazione e le risposte del sistema

La ratifica della Convenzione da parte di un paese le attribuisce fin da subito un valore giuridicamente rilevante e vincolante. L'enfasi data al "concetto di accomodamento ragionevole" implica che al di là di modifiche normative da realizzare o di azioni programmatiche da svolgere si diano nella realtà condizioni di discriminazione che possono e debbono poter essere riconosciute e modificate già a partire dagli strumenti giuridici, dalle responsabilità istituzionali e dalle forme di organizzazione esistenti. Da qui l'importanza che il monitoraggio della Convenzione sia accompagnato da un consolidamento, rafforzamento e amplificazione dei sistemi di reporting relativi a situazioni specifiche e particolare di persone con disabilità e delle loro famiglie che richiedono fin da subito azioni di superamento di forme di discriminazione. E' di grande importanza che:

- a) L'Osservatorio faccia una ricognizione dei sistemi di reporting relativi a situazioni di discriminazione;
- b) Proponga un proprio modello di reporting, in linea con lo spirito e i contenuti della Convenzione (in linea di massima potrebbero essere utilizzati gli stessi assi suggeriti per il sistema di indicatori statistici) favorendo la convergenza dei diversi sistemi (.);
- c) Abbia accesso alle segnalazioni così da accompagnare l'informazione statistica con un diretto riscontro dei processi e alle biografie monitorando nel contempo la capacità dei diversi sistemi (sistema giudiziario, sistema di welfare, sistema economico, ecc.) di dare risposta ai problemi segnalati.

6. L'analisi delle norme e dei documenti sulle politiche in atto

Nei documenti delle Nazioni Unite il primo suggerimento ai paesi per il monitoraggio e l'implementazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità riguarda il livello normativo. Si tratta non solo di raccogliere le fonti normative, eventualmente in chiave comparativa, ma di coglierne la distanza/vicinanza rispetto ai principi e alle indicazioni del testo della Convenzione.

I principali documenti programmatici ufficialmente approvati dalla Regione (Piano sanitario e piani di settore nell'ambito dei trasporti delle politiche del lavoro, delle politiche sociali, ecc.) e tuttora in vigore, dovrebbero essere oggetto di una raccolta sistematica e di un simile sistema di valutazione. Dato l'elevato livello di decentramento della politica sociale e sanitaria in particolare in atto nella nostra Regione dovrà essere oggetto di discussione l'estensione dell'analisi a fonti normative e programmatiche degli ambiti comunali perlomeno in alcuni ambiti di particolare rilievo.

7. Le indicazioni programmatiche


Il lavoro sulle indicazioni programmatiche dovrebbe essere il risultato dell'insieme del lavoro valutativo e della raccolta di informazioni sopra delineata. Il ciclo di lavoro dell'Osservatorio trova il proprio specifico compimento nell'aspetto propositivo, e il proprio criterio di efficacia nella capacità di suggerire indicazioni

per l'azione di governo e la revisione normativa, sostenibili, effettivamente realizzabili e articolare in una logica di progressività che ne consenta una loro proiezione perlomeno nel medio periodo. Per un proficuo lavoro e a supporto della necessaria concretezza i dati e le informazioni, le valutazioni normative e di impatto delle politiche devono essere aggiornate con il lavoro di elaborazione realizzato e in corso di realizzazione sotto il coordinamento diretto o indiretto dei diversi assessorati. Lo schema generale di reporting per le indicazioni programmatiche riassume tutto il lavoro svolto e in linea di massima si comporrà di:

- α) Sintesi dei principali dati statistici che illustrano i problemi prioritari di eguaglianza nel settore esaminato e documentano l'impatto delle politiche in atto;
- β) Report di alcune storie esemplari in termini di discriminazione e al contrario di buone prassi rilevate;
- γ) Sintesi dei problemi normativi e programmatici rilevati ovvero della distanza dai principi e della Convenzione che richiede interventi all'Assemblea legislativa o agli organismi di Giunta;
- δ) Indicazioni delle priorità per l'azione di revisione normativa e programmatica per l'azione legislativa e di governo accompagnata dall'indicazione di obiettivi raggiungibili e monitorabili attraverso il sistema di indicatori di monitoraggio⁶, anche recuperando i documenti conclusivi della IV Conferenza Nazionale sulle Politiche per la Disabilità 2013 di Bologna.

Il ciclo di lavoro dell'Osservatorio riportato in figura 1 può quindi essere ulteriormente esteso e chiarito come in figura 2.

Figura 2 Il ciclo di lavoro dell'osservatorio in termini operativi



8. L'individuazione delle aree tematiche e dei gruppi di lavoro all'interno dell'Osservatorio

La vastità del compito affidato all'Osservatorio rende necessario la composizione di gruppi di lavoro che per aree tematiche che coprano tutti i principali ambiti di riferimento indicati dalla Convenzione. Dal punto di

⁶ Sulla necessità di sbilanciarsi su obiettivi misurabili fondamentale il richiamo delle Nazioni Unite: United Nations, From Exclusion to Equality, Handbook for Parliamentarians on the Conventions on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, n. 14, 2007

vista generali tutti i commentatori principali distinguono tra articoli di principio o che indicano condizioni particolari delle persone con disabilità e articoli che invece si focalizzano sul problema dell'eguaglianza nei principali ambiti di vita della persona. I primi sono concepibili come riferimenti trasversali ai gruppi. Così ad esempio il tema della "doppia discriminazione" ovvero della condizione particolarmente svantaggiata di persone con disabilità che vivono ulteriori condizioni a rischio di marginalità come le donne o i bambini/e riguarda potenzialmente la maggior parte delle aree di vita: dalla salute, alla formazione, alla partecipazione alla vita di comunità. Ancora il richiamo al ruolo della famiglia e alla condizione della famiglia della persona con disabilità è pure tema trasversale. E' dunque possibile immaginare che i contenuti di lavoro siano organizzati in una matrice in cui sulle colonne sono indicati gli ambiti di vita oggetto di valutazione e sulle righe i temi trasversali che orientano, guidano e necessitano di approfondimento all'interno di ogni ambito. Qui di seguito la proposta di una matrice di riferimento:

Schema 1 Matrice di scomposizione dei contenuti per il lavoro dell'Osservatorio

	1 Gruppo	1 Gruppo	1 Gruppo	2 Gruppo	2 Gruppo	3 Gruppo
	Diritto alla vita e alla salute (art. 10 e art. 25, art. 26, quest'ultimo in condivisione con Autonomia)	(valutazione, progettazione personalizzata e presa in carico) (art. 1, 8 e 12)	Autonomia, vita indipendente e empowerment della persona con disabilità: le politiche pubbliche, sociali, sanitarie e socio sanitarie di contrasto alla disabilità (art. 12, art. 19, art. 26, art 18, 22 e 23)	Processi formativi e inclusione scolastica (art. 24)	L'inclusione lavorativa e la protezione sociale (art. 27 e art. 28)	L'accessibilità (informazione, mobilità, servizi) nella prospettiva dell'Universal design (art. 9, art. 20, art. 21, art. 29, art. 30)
Legge 104/92 e norme nazionali	Art 6, 7 e 11 Principi di cittadinanza, servizi di diagnosi e cura del Ssn, ricoveri all'estero Linee guida sulla riabilitazione 1998 Dpcm Lea	Art 3 e 4 Legge 328/00 art 14, 15 e 24 L.R. DGR	Art 7, 8, 9, 10 Legge 162/98 Legge 328/00 art 22 e 24 L.R. DGR Dpcm Lea e integrazione socio sanitaria D lgv 104/00 Isee Linee guida sulla riabilitazione 1998 Regio decreto 1931 artt 153 e 154	Art 12, 13, 14, 15, e 16 L.R. DGR Legisazione e norme e susseguente Giurisprudenza	Art 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33 L.R. DGR Legge 68/99 Dlgs 276/03 art 14 Dlgs 216/00 Politiche attive e Fondo sociale europeo Modifiche permessi lavorativi e congedi parentali	Art 23, 24, 25, 26, 27, 28 Dpr 503/96 Legge 13/89 L.R. DGR Cds Legge 4/2004 normative susseguenti giurisprudenza

			Legge 6/2004			
Minori e donne con disabilità (discriminazioni plurime)(art. 6 e art. 7)						
Integrità della persona (art. 15, art. 16, art. 17)						
Libertà di movimento e cittadinanza (art. 18)						
Rispetto del domicilio e della Famiglia (art. 23)						

9. I compiti dei gruppi interni all'Osservatorio

I gruppi dovrebbero procedere operativamente a svolgere, anche parallelamente, le azioni già illustrate nei precedenti paragrafi, ovvero:

- a) Procedere all'analisi delle fonti statistiche, definire una lista di indicatori per il monitoraggio della condizione delle persone con disabilità e dell'impatto delle politiche tenendo conto della tripartizione: funzionamenti, processi, capacità.
- b) Distinguere tra indicatori esistenti e indicatori che richiedono progettazioni specifiche, revisioni nel sistema di raccolta dei dati o ricerche ad hoc;
- c) Dare i propri suggerimenti per un sistema regionale di reporting degli eventi di discriminazione e delle modalità di risposta;
- d) Procedere all'analisi della normativa di settore estendendola ai documenti programmatici regionali di particolare rilievo;
- e) Fare sintesi dei lavori delle commissioni e gruppi di lavoro regionali in essere, con particolare attenzione a quelli previsti per l'estensione dei Piani Sociali, Sanitari, dei Trasporti, dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro, oltre a quelli eventualmente istituiti tra Ente Regione e Enti Territoriali.
- f) Procedere alla stesura della sintesi dei dati e programmatica come sopra indicato.

10. Le risorse necessarie

Una buona organizzazione dei gruppi di lavoro è fondamentale per raggiungere gli obiettivi posti dall'Osservatorio

Innanzitutto ogni gruppo di lavoro deve avere al suo interno competenze interdisciplinari: criteri generali per la **composizione**:

- Rappresentanza dei diversi Uffici Regionali richiamati nella L.R. 26 art. 41bis;
- Competenze sul fronte statistico e sul fronte delle politiche specifiche affrontate dai tre gruppi;
- Almeno un membro qualificato in ogni gruppo proveniente dalle associazioni delle persone con disabilità.

Il gruppo deve poter contare su un supporto segretariale adeguato, l'accesso ad un sistema documentale per lo scambio di materiali e dati, eventualmente di soluzioni specifiche di workgroup laddove necessarie.

- Anche se possibile attraverso il coinvolgimento di altri professionisti ed esperti anche nella forma della messa in disponibilità parziale da parte delle loro amministrazioni nel caso appartengano ad enti pubblici.
- La scelta del responsabile del gruppo va valutata oltre che per le competenze specifiche per l'effettiva disponibilità a condurre il lavoro del gruppo.

Prevedere un articolato ed efficace piano di comunicazione sulle attività/azioni dell'Osservatorio

11. La tempistica

Qui di seguito è indicata una prima indicazione dello sviluppo dell'attività dell'osservatorio nell'ipotesi di un primo report di monitoraggio disponibile entro la fine del 2014.

Azioni	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Adozione delle indicazioni metodologiche per il lavoro dell'Osservatorio											
Definizione dei gruppi interni all'osservatorio e indicazione del responsabile											
Individuazione del gruppo di supporto tecnico scientifico e segretariale											
Avvio delle commissioni e programmazione del lavoro nel settore di competenza											
<i>Definizione degli indicatori di monitoraggio</i>											
<i>Raccolta e sintesi dei dati</i>											
<i>Analisi della normativa</i>											
<i>Avvio del sistema di reporting</i>											
<i>Report finale per la Giunta</i>											
Messa a punto del 1° report finale (Piano d'Azione regionale)											